



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

LA DIRIGENTE

- VISTA** l'istanza di inserimento in GAE, presentata dalla candidata Pirri Maria, relativamente alle classi di concorso Infanzia e Primaria;
- VISTA** la sentenza del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 13/11/2018 n. 10913/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 9899/2018 inteso ad ottenere, previo annullamento in parte qua del Decreto MIUR del 19/06/2018 n. 506, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GAE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;
- CONSIDERATO** che la suddetta sentenza accoglie il ricorso sul presupposto che *“il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)”*, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GAE, con esclusione degli inserimenti ex novo;
- VISTO** il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera b che espressamente prevede *“il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”* ;
- CONSIDERATO** che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento della Sig.ra Pirri Maria nelle Graduatorie provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR sia agli atti dell'Ufficio;
- ATTESO** che da tale verifica è emerso che la Sig.ra Pirri Maria non risulta essere mai stata inserita nelle GAE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di “nuovo inserimento” e non già di docente già





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

inserito e poi depennato;

DECRETA

per le motivazioni di cui sopra, la richiesta di inserimento in GAE per l'a.s. 2021/22, presentata dalla candidata Pirri Maria nata il 18.09.1982 relativamente alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria, non può trovare accoglimento. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Dirigente
Ornella Riccio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

ALLA DOCENTE PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL'UFFICIO -
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA - LORO SEDI -
ALL'USR SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO -
AGLI AA.TT.PP.DELLA REPUBBLICA -LORO SEDI -
ALLE OO. SS. PROVINCIALI -COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI
ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SEDE

OR/ MS

Responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214

